

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(287 e 839-A)

*Relazione orale ai sensi dell'articolo 77,
secondo comma, del Regolamento*

TESTO PROPOSTO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 2 maggio 1980

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Norme in materia di elezione alle cariche di consigliere
comunale e regionale per il personale e gli addetti al
Servizio sanitario nazionale (n. 287)

d'iniziativa dei senatori BAUSI e DEL NERO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1979

Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità con le cariche di consigliere regionale, provinciale e comunale (n. 839)

approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 marzo 1980 (V. Stampati nn. 374, 965, 1124 e 1253)

d'iniziativa dei deputati LUSSIGNOLI, ORSINI Bruno, URSO Giacinto, CIRINO POMICINO, ARMELLA, AUGELLO, ASTONE, BROCCA, FUSARO, GARAVAGLIA Maria Pia, LA ROCCA, MANTELLA, MAROLI, MARTINI Maria Eletta, MENZIANI, PATRIA, RUBINO e VENTRE (374); FIANDROTTI, BOTTA, ANIASI, ARMELLA, BALZAMO, LAURICELLA, LENOCI, CAVIGLIASSO Paola, GORIA, BORGOGLIO, ALBERINI, FERRARI Marte, BASSANINI, REGGIANI, BEMPORAD e GIANNI (965); DE CINQUE, ARTESE, GASPARI, VECCHIARELLI, SILVESTRI, CIANNAMEA e VERNOLA (1124); MANFREDI Giuseppe (1253)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 marzo 1980

DISEGNO DI LEGGE n. 287

TESTO DEI PROPONENTI

Norme in materia di elezione alle cariche di consigliere comunale e regionale per il personale e gli addetti al servizio sanitario nazionale

Art. 1.

Coloro che risultano iscritti nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale addetto ai presìdi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali sono eleggibili alle cariche di consigliere comunale e regionale.

Art. 2.

Le cariche di consigliere regionale o comunale sono compatibili con la qualifica di addetto ai servizi, presìdi e strutture sanitarie delle unità sanitarie locali ad eccezione delle fattispecie in cui si svolgono funzioni di presidente o di componente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale. Si applicano, in tal caso, le norme sul collocamento in aspettativa in vigore per i dipendenti dello Stato.

Art. 3.

Sino all'effettiva istituzione dei ruoli nominativi regionali di cui al quarto comma dell'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le norme di cui agli articoli precedenti si applicano nei confronti di tutti gli addetti ai servizi, presìdi e strutture sanitarie confluenti nel Servizio sanitario nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme in materia di elezione alle cariche di consigliere comunale e regionale per il personale e gli addetti al servizio sanitario nazionale

Art. 1.

Coloro che risultano iscritti nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale addetto ai presìdi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali sono eleggibili alle cariche di consigliere comunale, provinciale e regionale.

Soppresso.

Soppresso.

DISEGNO DI LEGGE n. 839

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità con le cariche di consigliere regionale, provinciale e comunale

Art. 1.

Sono eleggibili a consigliere regionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il 21° anno di età nel primo giorno fissato per la votazione, purchè sappiano leggere e scrivere.

Sono eleggibili a consigliere provinciale o a consigliere comunale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il 18° anno di età nel primo giorno fissato per la votazione, purchè sappiano leggere e scrivere.

La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di studio, può essere data da una dichiarazione scritta e sottoscritta dall'interessato, con l'indicazione del luogo e della data di nascita, domicilio e professione, dinanzi al segretario comunale, o ad un notaio, o al pretore, o al giudice conciliatore, del comune di residenza, con l'assistenza di due testimoni. Tale dichiarazione deve essere consegnata entro cinque giorni dalla notificazione dell'elezione.

Art. 2.

Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale:

- 1) i ministri e i sottosegretari di Stato;
- 2) i giudici ordinari della Corte costituzionale e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;
- 3) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)**Stralciato.****Stralciato.**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Stato aventi la qualifica di direttore generale o equiparata o superiore, ed i capi di Gabinetto dei ministri;

4) nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari del Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

5) nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

6) nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

7) i titolari di organi individuali o i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale, rispettivamente, sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonchè i funzionari che dirigono i rispettivi uffici;

8) i dipendenti della regione, della provincia o del comune per i rispettivi consigli;

9) nel territorio nel quale esercitano la giurisdizione, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali, nonchè i vice pretori onorari.

Le cause di ineleggibilità, previste al precedente comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate non oltre il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

La cessazione dalle funzioni deve risultare da formale provvedimento nei casi di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del presente articolo. Deve essere preceduta dalla formale presentazione delle dimissioni nei casi di cui ai nn. 1, 2 e 7. Le dimissioni devono essere notificate per mezzo di ufficiale giudiziario all'organo competente ad accettarle ed hanno effetto dalla data della eseguita notifica.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

Non può ricoprire la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale, colui che:

1) è amministratore di ente, istituto o azienda strumentalmente dipendente o soggetto a vigilanza, rispettivamente, da parte della regione, della provincia o del comune, o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione di carattere in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) è dirigente, con poteri di rappresentanza o di coordinamento, di ente, istituto o azienda di cui al precedente n. 1);

3) ha parte, direttamente o indirettamente, come titolare, amministratore, dirigente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti, rispettivamente, nell'interesse della regione, della provincia o del comune, ovvero ha parte, direttamente o indirettamente, come titolare, amministratore, dirigente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato, o della regione quando si tratti di consigliere provinciale o comunale;

4) ha lite pendente, rispettivamente, con la regione, con la provincia o con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di mandamento, sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, è competente a decidere la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro questo ultimo comune, è competente a decidere, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciato.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5) per fatti compiuti allorchè era amministratore o impiegato, rispettivamente, della regione, della provincia e del comune, ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la regione, la provincia o il comune, ovvero verso istituto o azienda da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto inutilmente notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) non ha reso il conto di una gestione riguardante, rispettivamente, la regione, la provincia o il comune;

8) nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo 2.

L'ipotesi di cui al n. 3) del presente articolo non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

Le ipotesi di cui ai nn. 4 e 7 del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Art. 4.

La carica di consigliere regionale è incompatibile con quella di membro del Parlamento, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato addetto alla suprema Corte di cassazione, al Tribunale supremo delle acque, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti, di presidente e di assessore di giunta provinciale, di sindaco e di assessore dei comuni compresi nella regione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciato.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Le cariche di consigliere regionale, provinciale o comunale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere regionale di altra regione, di consigliere provinciale di altra provincia o di consigliere comunale di altro comune.

Art. 5.

Non costituiscono cause di ineleggibilità o incompatibilità le nomine e le designazioni in organismi nei quali sono previsti rappresentanti della regione, della provincia e del comune nonchè gli incarichi e le funzioni conferiti ai consiglieri della regione, della provincia o del comune in connessione con il mandato elettivo e per designazione dei rispettivi organi elettivi.

Art. 6.

Il consigliere provinciale o comunale che si trovi in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, decade dalla carica se entro dieci giorni dalla contestazione fattagli dall'organo al quale appartiene non ne abbia rimosso la causa, dandone notizia alla provincia o al comune.

Il candidato che sia eletto in due province o in due comuni deve optare per una delle due cariche entro cinque giorni dalla notizia dell'ultima proclamazione. In caso di mancata opzione, rimane eletto nella provincia o, rispettivamente, nel comune in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti.

Il candidato che sia eletto consigliere in due o più regioni deve optare per una delle cariche; nel caso di mancata opzione, rimane eletto nella regione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, per le incompatibilità con la carica di consigliere regionale, le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Stralciato.

Stralciato.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

Gli amministratori delle unità sanitarie locali, istituite a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non rientrano tra quelli di cui al n. 1 dell'articolo 3.

Il personale della unità sanitaria locale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è eleggibile alla carica di consigliere regionale, provinciale o comunale.

I dipendenti delle unità sanitarie locali, eletti consiglieri del comune, provincia o regione competente territorialmente su di esse, non possono ricoprire la carica di presidente o componente del comitato di gestione della unità sanitaria locale da cui dipendono. Detti dipendenti non possono altresì ricoprire le cariche di presidente o di membro della giunta regionale, di sindaco ed assessore del comune che costituisce o concorre a costituire l'unità sanitaria locale o di cui fa parte territorialmente l'unità sanitaria locale da cui dipendono, nonché le cariche di presidente o componente della giunta delle comunità montane nel caso previsto dall'articolo 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La stessa incompatibilità interviene per il dipendente dell'unità sanitaria locale eletto membro di un consiglio di circoscrizione al quale siano attribuiti i poteri di nominare il presidente e il comitato di gestione della unità sanitaria locale relativa.

Le cause di incompatibilità di cui al presente articolo si applicano anche al personale a rapporto convenzionale di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché al personale delle strutture convenzionate con le unità sanitarie locali con le quali è in rapporto convenzionato.

Le norme di cui al presente articolo si applicano nei confronti degli addetti ai servizi, presidi e strutture sanitarie destinati ad essere immessi nei ruoli nominativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 2.

I dipendenti delle unità sanitarie locali, eletti consiglieri del comune, provincia o regione competente territorialmente su di esse, non possono ricoprire la carica di presidente o componente del comitato di gestione della unità sanitaria locale da cui dipendono. Detti dipendenti non possono inoltre ricoprire le cariche di sindaco o assessore del comune il cui territorio coincida con l'ambito territoriale di attività dell'unità sanitaria da cui dipendono o lo comprenda integralmente, nè le cariche di presidente o componente della giunta delle comunità montane nel caso previsto dall'articolo 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Le norme di cui al presente comma si applicano altresì al dipendente dell'unità sanitaria locale eletto componente di un consiglio di circoscrizione al quale siano attribuiti i poteri di nominare il presidente e il comitato di gestione della unità sanitaria locale relativa.

Le cause di incompatibilità di cui al comma precedente non hanno effetto per coloro che, eletti sindaci o assessori comunali, presidenti o componenti di giunta di comunità montana, entro dieci giorni dalla data in cui diviene esecutiva la nomina alle suddette cariche, abbiano chiesto di essere collocati in aspettativa; in tal caso l'aspettativa viene concessa, anche in deroga alla normativa vigente, senza assegni e a tempo indeterminato, fatta salva l'applicazione delle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 8.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

l'articolo 10 della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali;

gli articoli 14, 15, 17, 28, decimo comma, dalle parole « nè può presentarsi » alla fine del comma; le parole « gli affini in primo grado » contenute nell'articolo 16; l'articolo 32, ottavo comma, dalle parole « nè può presentarsi » alla fine del comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

l'articolo 3 della legge 10 settembre 1960, n. 962, recante modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122;

l'articolo 6 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, recante modificazioni alle norme sul contenzioso amministrativo;

la legge 25 febbraio 1971, n. 67, concernente nuove norme in materia di eleggibilità a consigliere comunale;

la legge 22 maggio 1971, n. 280, di modifica all'articolo 15, n. 9, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale;

gli articoli 4, secondo comma, 5 e 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali; le parole « previste dall'articolo 4, secondo comma », « previste dall'articolo 5 » e « previste dall'articolo 6 » contenute, rispettivamente, nei commi primo, secondo e terzo dell'articolo 7 della stessa legge; la parola « presente » contenuta nei commi primo e terzo dell'articolo 18 della stessa legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciato.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 9.

La presente legge si applica ai rapporti oggetto di giudizi in materia di incompatibilità pendenti all'atto della sua entrata in vigore.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

Le norme di cui all'articolo precedente si applicano nei confronti degli addetti ai servizi, presidi e strutture sanitarie destinati ad essere immessi nei ruoli nominativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 4.

Soppresso.

Identico.